data pubblicazione 13/04/2010

Tribunale di Vicenza, 4 dicembre 2008 – Pres. Bozza – Est. Limitone.

Fallimento – Stato passivo – Opposizione – Anatocismo – Mancanza di reciprocità – Invalidità della clausola – Rilevabilità di ufficio anche se non eccepita dal curatore durante la verifica del passivo.

La natura imperativa della norma di cui all'art. 1283 codice civile consente la rilevabilità di ufficio della nullità della clausola anatocistica nella fase dell'opposizione, a prescindere dal rilievo del G.D. durante la verifica del passivo, attesa la sommarietà della stessa e la non esaustività delle contestazioni del curatore nella prima fase, non essendo il medesimo un organo che disponga di tutte le necessarie competenze tecnico-giuridiche per sollevare ogni possibile eccezione. (gl) (riproduzione riservata)

Il Tribunale (omissis) ha pronunciato il seguente IL CASO.it

DECRETO

rilevato che il credito della Banca opponente è stato escluso per illiquidità e mancanza di data certa del contratto di conto corrente;

ritenuto che l'anteriorità del rapporto di c/c sia documentata dal decreto ingiuntivo esecutivo, anche se non definitivo, pronunciato il 7.9.2007, e recante l'importo capitale, oltre agli interessi ed alle spese;

ritenuto, peraltro, che il decreto ingiuntivo non documenti l'anteriorità anche del contratto di c/c allo stesso asseritamene allegato, poiché non risulta l'autenticazione dell'indice degli allegati al decreto ingiuntivo da parte del cancelliere (ai sensi dell'art. 74, u.c., disp. att. c.p.c.), ma che possa essere riconosciuto l'interesse al tasso convenzionale indicato nel decreto medesimo, che si deve presumere ricavato dal contratto allegato, del 13,50%;

ritenuto quindi dimostrato il capitale dovuto, in ragione della non specifica contestazione alle singole poste a debito da parte della curatela;

ritenuta, altresì, l'opponibilità del tasso convenzionale;

ritenuto che la natura imperativa della norma di cui all'art. 1283 c.c. consenta la rilevabilità di ufficio del vizio, anche in questa fase, ove fosse presente, ed a prescindere dal fatto che sia stato o meno già rilevato dal G.D., attesa la sommarietà della verifica del passivo e la non esaustività delle contestazioni del curatore nella prima fase, non essendo il medesimo un organo che disponga di tutte le necessarie competenze tecnico-giuridiche per sollevare ogni possibile eccezione, e peraltro in questa sede nel pieno rispetto del contraddittorio, avendo entrambe le parti dibattuto ampiamente sul punto;

ritenuta tuttavia la validità della pattuizione dell'anatocismo trimestrale, posto che il requisito della reciprocità non può essere apprezzato in relazione alla diversità del tasso stabilito a credito della Banca (14,198%) rispetto a quello a suo debito (0,075%), differenza che attiene alla diversa posizione nel rapporto tra le due parti, ma alla previsione della maturazione degli interessi sugli interessi per entrambi, al tasso previsto per ciascuna parte; ritenute non dovute tutte le spese inerenti il decreto, attesa la sua non definitività;

ritenuta la soccombenza parziale della Banca opponente, per cui le spese vanno compensate per un terzo;

P. Q. M.

visto l'art. 99 l.f.;

accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto

ammette al passivo del Fallimento l'importo di € 19.168,90 per capitale, € 1.772,47 per interessi;

manda al Curatore per l'opportuna variazione dello stato passivo;

condanna il Fallimento al pagamento delle spese della presente fase, in favore della Banca Popolare *, già ridotte di un terzo, liquidate in complessivi e forfetari € 600,00 oltre accessori di legge. Si comunichi a tutte le parti. Vicenza, 4.12.2008.